

**Autorizzazione di esercizio per l'impiego di sostanze controllate
(art. 2 lett. h OCStup)**

In considerazione

- della domanda di Unione Farmaceutica Distribuzione SA, Lugano del 21 maggio 2024 per il rinnovo dell'autorizzazione del 9 dicembre 2019
- del fatto che l'esame della domanda inoltrata e il rilascio della presente autorizzazione di esercizio sono una prestazione soggetta a emolumento

e sulla base

- dell'articolo 4 della legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121),
- degli articoli 5 e 11 segg. dell'ordinanza del 25 maggio 2011 sul controllo degli stupefacenti (OCStup; RS 812.121.1),
- delle disposizioni dell'ordinanza del DFI del 30 maggio 2011 sugli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici (OEStup-DFI; RS 812.121.11) nonché
- dell'articolo 1 capoverso 1, dell'articolo 4 e dell'articolo 5 in relazione con il allegato 1 numero V numero 1.1 (concessione) o numero 1.2 (modifica), dell'Ordinanza del Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sui suoi emolumenti del 14 settembre 2018 (OEm-Swissmedic; RS 812.214.5)

s i d e c i d e q u a n t o s e g u e :

1. Titolare dell'autorizzazione di esercizio per l'impiego di sostanze controllate secondo l'ordinanza sul controllo degli stupefacenti:

**Unione Farmaceutica Distribuzione SA
Lugano**

Unione Farmaceutica Distribuzione SA, Lugano

2. L'autorizzazione viene rilasciata per le seguenti sedi:
(numero di sedi: 1)

Sede 1:

Unione Farmaceutica Distribuzione SA
Via Figino 6
6917 Barbengo

Responsabile:

Eleonora Pedrazzini, farmacista, nata il 04 gennaio 1975

Portata dell'autorizzazione secondo l'OEStup-DFI

Elenco a
Elenco b
Elenco c
Elenco f

Unione Farmaceutica Distribuzione SA, Lugano

3. L'autorizzazione di esercizio per l'impiego di sostanze controllate è valida dal **1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2029**. La domanda di rinnovo deve essere presentata a Swissmedic **sei mesi** prima della scadenza dell'autorizzazione.
4. L'emolumento è fissato a fr. 1'500.00 e deve essere pagato dal richiedente.
5. Questa autorizzazione di esercizio per l'impiego di sostanze controllate sostituisce, a partire dalla data di validità secondo il numero 3, l'autorizzazione di esercizio del 9 dicembre 2019.

Berna, 4 dicembre 2024
[gda]

Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
Divisione Stupefacenti
Sostituto della responsabile di divisione


Dr. Andreas Althammer


Assistente
Daniela Grüter

Indicazione del rimedio giuridico:

Contro questa decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla sua notifica presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, (art. 31 e 33 lettera e della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale; RS 173.32).

Il ricorso deve contenere la domanda, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del/la ricorrente o del/la suo/a rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; RS 172.021).

Copia a:

- Responsabile/i
- Farmacista cantonale, Cantone/i TI